



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO EMITTENTI

PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI PROSPETTO, COMUNICAZIONI *PRICE SENSITIVE*, DIRITTI DEI SOCI, OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO E ALTRE PROPOSTE DI MODIFICA

3 maggio 2013

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 24 maggio 2013 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

* * *

Premessa

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato alcune proposte di modifica al Regolamento in materia di emittenti (di seguito “RE”), adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, suddivise in due sezioni:

1. Modifiche necessitate dal mutato quadro normativo comunitario e nazionale;
2. Altre modifiche derivanti dalla prassi applicativa.

Nella prima sezione sono rappresentate le proposte di modifica necessitate dall'aggiornamento del quadro normativo dell'Unione Europea in materia di prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, nonché conseguenti alle modifiche legislative apportate al decreto legislativo n. 58/1998 (di seguito “TUF”) in materia di comunicazioni *price sensitive*, *diritti dei soci* e *quotazioni di prezzi*.

Lo scorso anno la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 486/2012, apportando consistenti modifiche al Regolamento (CE) 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive, nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa.

Alcune prescrizioni precedentemente recate dalla Direttiva 2003/71/CE (di seguito “Direttiva Prospetto”) sono state, per effetto del citato intervento normativo, collocate nel Regolamento (CE) 809/2004; conseguentemente, tali norme sono diventate direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza necessità di un loro recepimento in fonti normative interne.

Inoltre, tra le modifiche sottoposte alla consultazione in materia di prospetto vi sono interventi finalizzati a completare il processo di recepimento della Direttiva Prospetto, come modificata dalle Direttive 2010/73/UE e 2010/78/UE, tenuto conto anche delle modifiche apportate al TUF dal decreto legislativo n. 184/2012.

Nella seconda sezione sono rappresentate ulteriori proposte di modifica del RE derivanti dalla prassi applicativa in materia di offerte pubbliche d’acquisto, ammissione alle negoziazioni e obblighi informativi. Con l’occasione, peraltro, si propongono alcune modifiche di carattere formale, volte a semplificare e razionalizzare la disciplina vigente.

Per la descrizione delle proposte in esame si rinvia ai paragrafi successivi.

1. Modifiche necessitate dal mutato quadro normativo comunitario e nazionale

Con riferimento alla prima parte, le principali modifiche riguardano:

1.1 Regime linguistico e pubblicazione del prospetto

Si segnala l’intervento sull’articolo **11**, in materia di validità comunitaria dell’approvazione del prospetto, con il quale si introduce, conformemente alla normativa europea, l’obbligo di trasmissione alla Consob, nei casi di offerta al pubblico che abbia l’Italia come Stato membro d’origine e che si svolga anche o solo in altri Paesi dell’Unione Europea, di una traduzione del prospetto in una lingua accettata dalle autorità degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

A tale intervento è connessa la proposta di modifica dell’articolo **12**, che introduce una più ordinata disciplina del regime linguistico del prospetto, in linea con quanto al riguardo previsto dalla Direttiva Prospetto.

Nell’ottica di assicurare la coerenza con la disciplina europea, si propone la modifica degli articoli **9** e **56**, relativi, rispettivamente, al prospetto d’offerta e al prospetto di ammissione alle negoziazioni, prevedendo che, nel caso in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente in formato elettronico, lo stesso deve comunque essere consegnato in formato cartaceo e gratuitamente a coloro che ne facciano espressa richiesta.

Altre modifiche rispondono all’esigenza di precisare il dettato normativo, come nel caso delle norme di correttezza ai sensi dell’articolo **34-sexies**: si propone di specificare che l’obbligo di coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso

dell'offerta al pubblico si riferisce solo alle informazioni diffuse dall'emittente, dall'offerente e dal responsabile del collocamento; per converso, l'analista e gli altri soggetti preposti all'elaborazione di raccomandazioni, possono includere nelle raccomandazioni informazioni e valutazioni ulteriori a quelle contenute nel prospetto, senza che a ciò si ricollegli la responsabilità dell'emittente, dell'offerente o del responsabile del collocamento.

1.2 *Giudizio di equivalenza*

Con riferimento all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in presenza di un documento contenente informazioni equivalenti, prevista dagli articoli 34-ter e 57 del RE, la normativa europea si limita esclusivamente a indicare i casi in cui il giudizio di equivalenza deve essere espresso, senza peraltro definirne i contenuti e le modalità.

Attualmente, l'articolo 57, commi 2 e 3, reca una disciplina dettagliata con riguardo al documento e alle informazioni rilevanti ai fini del giudizio di equivalenza.

In sede europea, la Commissione ha sottolineato che la Direttiva non specifica in che modo le esenzioni dall'obbligo di pubblicare il prospetto che prevedono un giudizio di equivalenza vadano applicate e siano soggette a vigilanza; di conseguenza, vi è spazio per una trasposizione flessibile della Direttiva. Tale carattere di flessibilità è emerso anche da un'analisi comparata con le discipline previste in altri paesi dell'Unione Europea relativamente alle fattispecie in esame. L'unico vincolo imposto è che il "documento" (tale intendendosi quello la cui pubblicazione è prevista nel caso specifico) contenga le informazioni "equivalenti" a quelle che eventualmente avrebbero costituito il contenuto del prospetto.

In linea con l'ordinamento comunitario, si ritiene opportuno adottare un approccio regolamentare che tenga conto della specificità dell'emittente e dell'operazione, piuttosto che definire, a livello generale e sotto forma di schema, le informazioni che devono essere presenti nel documento per essere considerate equivalenti a quelle riportate in un prospetto. Al riguardo, con la comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 sono state definite linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata in tale ambito negli ultimi anni.

Conseguentemente, si propone l'abrogazione dei **commi 2 e 3** dell'articolo 57.

Inoltre, la tempistica delle istruttorie relative ai giudizi di equivalenza è ridefinita, precisando che il documento e la relativa istanza debbano essere trasmessi almeno trenta giorni prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Si propone, infine, il cd. *prefiling*, già previsto dal RE relativamente all'approvazione dei prospetti, al fine di contribuire a ridurre i termini istruttori e a semplificare l'istruttoria stessa.

1.3 *Diritti dei soci*

Talune proposte di modifica sono conseguenti al decreto legislativo n. 91/2012 (cd. correttivo *shareholders' rights*) nell'ottica di favorire la partecipazione assembleare dei soci mediante semplificazione della disciplina in materia di deleghe di voto.

In tale contesto, considerata l'avvenuta modifica dell'articolo 135-*novies*, comma 6, del TUF, secondo cui la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, si propone di modificare l'articolo **138**, al fine di conseguire una maggiore armonizzazione della disciplina della sollecitazione con quella delle deleghe di voto.

1.4 Pubblicazione delle informazioni “price sensitive”

Il decreto legislativo n. 184/2012 ha abrogato, tra l'altro, la disposizione dell'articolo 114, comma 1, del TUF, nella parte in cui prevedeva la *disclosure* delle informazioni *price sensitive* da parte dei soggetti (non quotati) controllanti emittenti quotati.

Conseguentemente, vengono meno le disposizioni regolamentari che fanno riferimento agli obblighi di pubblicazione delle informazioni *price sensitive* in capo a soggetti controllanti, contenute in particolare negli articoli **65-septies**, **65-octies**, **66** e **67**.

1.5 Disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione

Altra proposta di modifica riguarda l'articolo **2** ed è conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 205 del TUF, come modificato dal decreto legislativo n. 184/2012, che realizza un'equiparazione della disciplina delle operazioni effettuate sui sistemi multilaterali di negoziazione a quelle svolte nei mercati regolamentati, limitando, così, il potere regolamentare della Consob (attualmente esteso anche alle operazioni su MTF) ai soli internalizzatori sistematici.

2. Altre modifiche derivanti dalla prassi applicativa

2.1 Disciplina OPA

Alcune proposte di modifica hanno ad oggetto le disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto o scambio al fine di prevedere:

1. l'obbligo per l'offerente di comunicare la sospensione e il successivo riavvio dei termini istruttori previsti per l'approvazione del documento d'offerta (articolo **38**) e per l'adozione delle delibere di riduzione e di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria (rispettivamente articoli **47-bis** e **47-sexies**);
2. l'obbligo di rendere nota al mercato la decisione di presentare alla Consob un'istanza per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria (articolo **47-sexies**);
3. l'obbligo di rendere noto al mercato il comunicato dell'emittente con i relativi allegati entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione (articolo **39**).

Attraverso la prima di tali modifiche si è inteso dotare il momento procedurale della sospensione e del successivo riavvio dei termini istruttori previsto negli articoli sopra citati di adeguati presidi informativi, al fine di porre rimedio all'asimmetria informativa derivante dall'assenza di siffatte informazioni.

Inoltre, è emerso che l'articolo **47-sexies**, comma 1, non prevede che siano resi noti al mercato la decisione di presentare l'istanza di aumento del prezzo dell'offerta pubblica d'acquisto e/o

l'avvenuto deposito della medesima; diversamente, l'articolo 47-*bis* prevede che sia resa nota la decisione di presentare alla Consob una istanza per la riduzione del prezzo dell'offerta.

Ciò posto, considerato che entrambe le notizie risultano essere rilevanti per il pubblico è opportuno prevedere anche per l'istanza di aumento del prezzo una comunicazione "senza indugio" al mercato.

Infine, l'intervento sull'articolo 39 è finalizzato a garantire, considerata la natura irrevocabile delle adesioni, che non vi sia disparità informativa tra chi aderisce all'offerta fin dall'inizio del primo giorno del periodo di adesione e chi dal secondo giorno in poi e che, quindi, tutti gli oblati siano in grado di disporre delle medesime informazioni utili per l'apprezzamento dell'offerta nonché della valutazione effettuata dal *management* dell'emittente sulla medesima.

2.2 Ammissione alle negoziazioni

Nell'ambito dell'articolo 52 si propone l'introduzione dell'obbligo per la società di gestione del mercato di comunicare alla Consob l'avvenuta presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni o di un giudizio di ammissibilità: tale comunicazione consente alla Consob di conoscere gli emittenti che hanno presentato domanda di ammissione (in quanto assoggettati all'obbligo di informativa continua ai sensi dell'articolo 114, comma 12, del TUF), e i soggetti che hanno presentato richiesta di giudizio di ammissibilità (non soggetti a tali obblighi).

2.3 Interventi di razionalizzazione formale

Alcune proposte sono volte esclusivamente a migliorare l'intelligibilità delle disposizioni regolamentari e l'accessibilità degli utenti al sistema delle informazioni regolamentate nel suo complesso. A tal fine, si propone l'inserimento di un richiamo esplicito all'articolo 65-*bis*, comma 2 (pubblicazione di un comunicato per le informazioni "complesse" che riporta l'indicazione del sito internet e del meccanismo di stoccaggio ove tali informazioni sono disponibili), nel testo degli articoli 70, 77, 84-*ter* e 85.

3. Valutazione delle modifiche regolamentari sull'attività degli operatori e sugli interessi degli investitori

Le proposte di modifica descritte nella sezione 1 del documento in esame non determinano livelli di regolazione superiori a quanto previsto dai citati provvedimenti comunitari. Con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 57 del RE in tema di giudizio di equivalenza, peraltro, questa è finalizzata ad armonizzare la disciplina nazionale con quanto espressamente richiesto in sede europea, riducendo gli oneri di *compliance* per gli operatori che derivano dal quadro regolamentare attualmente vigente.

Le proposte rappresentate nella sezione 2, per converso, prevedono l'inserimento di obblighi di comunicazione alla Consob e al mercato ulteriori rispetto a quelli già esistenti, che risultano essere giustificati da specifiche esigenze di vigilanza e di coerenza del sistema a vantaggio del pubblico degli investitori.

REGOLAMENTO EMITTENTI

1. MODIFICHE NECESSITATE DAL MUTATO QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE

1.1 MODIFICHE CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PROSPETTO E DELLA DIRETTIVA *TRANSPARENCY* COME MODIFICATE DALLE DIRETTIVE 2010/73/UE E 2010/78/UE

Testo vigente	Proposta di modifica	Note a commento
<p style="text-align: center;">Parte II Appello al pubblico risparmio</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che</p>	<p style="text-align: center;">Parte II Appello al pubblico risparmio</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono</p>	

<p>devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b). A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria; 2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari; 3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente; 4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione; 5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi; <p>(...)</p>	<p>essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b). A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria; 2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari; 3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente; 4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione; 5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi; <p>(...)</p>	<p>La modifica è necessaria per il coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 5 (v. proposta di modifica dell'art. 5).</p>
--	---	--

<p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>	<p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>(...)</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico le</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>(...)</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni-chiave, è redatta secondo le</p>	<p>La modifica dell'articolo 5, comma 3, del RE si rende necessaria in quanto il contenuto della nota di sintesi è ora disciplinato dall'articolo 94</p>

<p>informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p>	<p>modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico le informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p>	<p>del TUF: si tratta, dunque, di una disposizione divenuta superflua.</p>
<p>4. La nota di sintesi contiene un'avvertenza secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a</i>) va letta come un'introduzione al prospetto; <i>b</i>) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo; <i>c</i>) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e <i>d</i>) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto 	<p>4. La nota di sintesi contiene un'avvertenza secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a</i>) va letta come un'introduzione al prospetto; <i>b</i>) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo; <i>c</i>) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e <i>d</i>) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto 	<p>La soppressione del comma 4 è dovuta al fatto che tali avvertenze sono ora contenute nell'Allegato XXII al Regolamento 809/2004/CE, come modificato dal Regolamento 486/2012/UE.</p>

<p>qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.</p> <p>(...)</p>	<p>qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p>(...)</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p>(...)</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle</p>	<p>La messa a disposizione della nota di sintesi è richiesta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento 809/2004/CE, come modificato dal Regolamento 486/2012/UE [in proposito cfr. il considerando (8)].</p>

<p>massimo.</p>	<p>condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</i></p> <p>(...)</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma 4 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</i></p> <p>(...)</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma 45 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>	<p>Le informazioni incluse mediante riferimento sono attualmente menzionate nel comma 5.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'ESMA e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>(...)</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'ESMA AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e,</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 9</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa nonché messo a disposizione del pubblico</p>	<p>La modifica è coerente con l'avvio del sistema di deposito via <i>web</i> della documentazione d'offerta (cfr. Comunicato del 6 dicembre 2012).</p>

<p>in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>(...)</p> <p>3. L'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto.</p> <p>(...)</p>	<p>dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>c) o mediante in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>(...)</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), L'l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>(...)</p>	<p>La modifica è in linea con quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva Prospetto.</p> <p>Si prevede che, nell'ipotesi in cui si opti per la pubblicazione elettronica del prospetto, lo stesso debba comunque essere consegnato nel formato cartaceo a chi ne faccia espressa richiesta, in linea con quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva Prospetto.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <i>(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)</i></p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> <i>(Validità del prospetto di offerta, del prospetto di base e del documento di registrazione)</i></p> <p>(...)</p>	<p>La modifica è proposta al fine di conferire maggiore precisione alla rubrica dell'articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 11</u> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o dell'offerente della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona</p>	<p>La modifica è finalizzata ad adeguare il testo del RE a quello della Direttiva Prospetto (articolo 18, paragrafo 1, primo periodo), in coerenza con quanto proposto alla successiva lettera c).</p> <p>L'inserimento è necessario per adeguare la disciplina della passaportazione al regime linguistico del prospetto previsto dall'art. 19, paragrafi 2 e 3, della Direttiva Prospetto.</p>

<p>c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o l'offerente trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alle persone responsabili della redazione del prospetto.</p> <p>(...)</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori</p>	<p>responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni;</p> <p>c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o l'offerente altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assumono assume la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.</p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alle alla persone persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.</p> <p>(...)</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori</p>	<p>Con riferimento alla responsabilità per le traduzioni cfr. "FAQ ESMA" (Q. 33).</p> <p>La modifica è finalizzata ad adeguare il testo del RE a quello della Direttiva Prospetto (articolo 18, paragrafo 1, secondo periodo: "<i>Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto.</i>").</p> <p>Occorre prevedere la trasmissione del certificato di approvazione anche all'AESFEM, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della Direttiva Prospetto, come modificato dalla Direttiva 2010/78/UE (c.d. Direttiva "Omnibus").</p> <p>La modifica si rende necessaria ai fini del</p>
---	--	---

<p>mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati in Italia dopo che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1.</p>	<p>mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati validi in Italia dopo a condizione che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1 e l'AESFEM abbia ricevuto il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>	<p>coordinamento con l'attuale versione dell'articolo 98, comma 2, del TUF.</p> <p>L'integrazione del comma 4 ne allinea il contenuto alle previsioni degli artt. 17 e 18 della Direttiva Prospetto, come modificata dalla Direttiva <i>Omnibus</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Regime linguistico del prospetto)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Regime linguistico del prospetto)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta</p>	<p>La modifica del comma 2 e del comma 3 è in linea con quanto previsto dall'art. 19 della Direttiva Prospetto.</p>

<p>unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>(...)</p>	<p>unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Fondi italiani chiusi</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Fondi italiani chiusi</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>(...)</p>	

<p>2. Il prospetto e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 2 e 3 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, commi 3 e 4, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>	<p>2. Il prospetto e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 2 e 3 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, commi 3 e 4, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>	<p>La modifica riflette l'abrogazione dell'articolo 5, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-ter</u> <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p>	<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-ter</u> <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p>	

<p>(...)</p> <p><i>b)</i> i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera <i>d)</i>, del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p>	<p>(...)</p> <p><i>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali</i> i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera <i>d)</i>, del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p>	<p>Si provvede, con tale modifica, alla correzione di un refuso contenuto nella delibera Consob n. 18079/2012, peraltro già corretto nel testo regolamentare integrato pubblicato nel sito internet dell'Istituto.</p> <p>La sostituzione è finalizzata ad assicurare la coerenza con la normativa nazionale.</p> <p>La precisazione nasce dal fatto che l'articolo 71, comma 6, si applica anche alle banche, limitatamente ai servizi di investimento dalle stesse prestati.</p>
<p>(...)</p> <p><i>d-bis)</i> aventi un corrispettivo totale nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100.000 euro;</p>	<p>(...)</p> <p><i>d-bis)</i> aventi un corrispettivo totale nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100.000 euro;</p>	<p>Tale previsione è soppressa in quanto compresa nella soglia generale di 5 milioni prevista dalla lett. <i>c)</i>.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	

Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta	Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta	
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-sexies</u> (Norme di correttezza)</p> <p>(...)</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 34-sexies</u> (Norme di correttezza)</p> <p>(...)</p> <p>3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle desumibili dalle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p>	<p>Tale modifica, oltre ad allineare la disciplina all'art. 15 della Direttiva Prospetto, sana un equivoco: l'obbligo di coerenza al prospetto si riferisce alle informazioni diffuse dall'emittente, dall'offerente e dal responsabile del collocamento, mentre l'analista può includere nelle raccomandazioni informazioni e valutazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel prospetto.</p>

<p style="text-align: center;">Titolo II Offerte pubbliche di acquisto o di scambio</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35-ter</u> <i>(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito)</i></p> <p>(...)</p> <p>5. Al prospetto indicato ai commi 2 e 3 si applica il regime linguistico previsto dall'articolo 12, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II Offerte pubbliche di acquisto o di scambio</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35-ter</u> <i>(Offerte pubbliche di scambio finalizzate all'acquisizione di titoli di debito)</i></p> <p>(...)</p> <p>5. Al prospetto indicato ai commi 2 e 3 si applica il regime linguistico previsto dall'articolo 12, comma 3.</p>	<p>La modifica coordina l'articolo 35-ter con l'articolo 12.</p>
<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p>	<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p>	

<u>Art. 53</u> <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i>	<u>Art. 53</u> <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i>	
<p>1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 1-<i>bis</i>, 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.</p>	<p>1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 1-<i>bis</i>, 2, 3, 4, e-5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p>	<p>La modifica del comma 2 si rende necessaria per tenere conto della nuova numerazione dell'articolo 7.</p> <p>La modifica del comma 3 garantisce coerenza con il dettato dell'articolo 8, comma 6.</p>

<u>Art. 56</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i>	<u>Art. 56</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i>	
<p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>(...)</p> <p>3. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del</p>	<p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'ammissione alle negoziazioni;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>c) o mediante in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>(...)</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto è messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), L'emittente o la persona che chiede</p>	<p>Si veda il commento all'articolo 9.</p> <p>Si veda il commento all'articolo 9.</p>

<p>prospetto. (...)</p>	<p>l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e consegnano consegna gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso. (...)</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 57</u> <i>(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</i></p> <p>1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: (...)</p> <p><i>e)</i> dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; (...)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 57</u> <i>(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</i></p> <p>1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: (...)</p> <p><i>e)</i> azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; (...)</p>	<p>La modifica serve ad allineare il RE alle modifiche apportate alla Direttiva Prospetto dalla Direttiva 2010/73/UE, che ha eliminato le parole: “azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti” solo nell'ambito delle esenzioni al prospetto di offerta, non in quelle relative al prospetto di ammissione alle negoziazioni [vedi la differenza fra art. 4, paragrafo 1, lettera <i>d)</i> e paragrafo 2, lettera <i>e)</i>]. In tal senso si veda il considerando (13) della Direttiva 2010/73/UE "L'articolo 4, paragrafo 1, lettera <i>d)</i>, della direttiva 2003/71/CE stabilisce che l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle</p>

<p>l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;</p> <p>(...)</p> <p>2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando</p>	<p>l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;</p> <p>(...)</p> <p>2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di</p>	<p><i>azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100.000 EUR è del tutto esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto. L'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è pertanto superflua dal momento che un'offerta che è gratuita rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)”.</i></p> <p>Questa previsione è soppressa al fine di allineare la disciplina in materia a quanto previsto dall'art. 1 della Direttiva Prospetto.</p> <p>Resta fermo che alle ammissioni alle negoziazioni con controvalore inferiore a 5 milioni si applica l'esenzione di cui alla precedente lettera a), in conformità all'art. 4, paragrafo 2, della citata Direttiva (“azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato”).</p> <p>La normativa europea, a differenza dell'approccio seguito in tema di approvazione del prospetto, non fornisce alcuna indicazione in merito ai contenuti del giudizio di equivalenza, rimettendo lo stesso alla valutazione delle</p>
---	---	---

<p>l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 contiene:</p> <p><i>a</i>) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;</p> <p><i>b</i>) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite ai valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;</p> <p><i>c</i>) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori dei valori mobiliari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.</p> <p>3. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 2, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 è costituito:</p> <p><i>a</i>) dalla relazione dell'organo amministrativo</p>	<p>quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 contiene:</p> <p><i>a</i>) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;</p> <p><i>b</i>) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite ai valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;</p> <p><i>c</i>) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori dei valori mobiliari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.</p> <p>3. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 2, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 è costituito:</p> <p><i>a</i>) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501 <i>quinquies</i> del codice civile predisposta secondo i criteri indicati</p>	<p>autorità competenti degli Stati membri.</p> <p>In particolare, la Direttiva Prospetto si limita esclusivamente a indicare i casi in cui esso deve essere espresso, senza peraltro definirne i contenuti e le modalità. L'unico vincolo imposto è che il "documento" (tale intendendosi quello la cui pubblicazione è prevista nel caso specifico) contenga le informazioni "equivalenti" a quelle che eventualmente avrebbero costituito il contenuto del prospetto.</p> <p>Di conseguenza, vi è spazio per una trasposizione flessibile della Direttiva. Tale carattere di flessibilità è emerso anche da un'analisi comparata con le discipline previste da altri paesi dell'Unione Europea relativamente alle fattispecie in esame.</p> <p>Ai fini del giudizio di equivalenza si ritiene opportuno adottare un approccio che tenga conto della specificità dell'emittente e dell'operazione, in linea con l'ordinamento comunitario, piuttosto che definire, a livello generale e sotto forma di schema, le informazioni che devono essere presenti nel documento per essere considerate equivalenti a quelle riportate in un prospetto. Al riguardo, con la comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 sono state definite linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di</p>
---	---	--

<p>di cui all'articolo 2501-<i>quinquies</i> del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;</p> <p>b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.</p> <p>4. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 2 e 3 e le eventuali integrazioni almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.</p> <p>(...)</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 entro dieci giorni lavorativi dalla</p>	<p>dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;</p> <p>b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.</p> <p>4. Gli emittenti quotati ed eventualmente il diverso soggetto risultante dall'operazione di fusione o scissione che chiede l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, il documento con le eventuali integrazioni da sottoporre alla stessa ai fini del giudizio di equivalenza e l'istanza per ottenere tale giudizio i documenti di cui ai commi 2 e 3 e le eventuali integrazioni almeno quindici trenta giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia dell'operazione medesima della fusione. Si applica l'articolo 52, comma 1-bis.</p> <p>(...)</p> <p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 dal comma 1, lettera d), entro dieci giorni</p>	<p>equivalenza tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata in tale ambito negli ultimi anni.</p> <p>Si propone pertanto l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 57 del RE.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Domanda:</p> <p><i>Concordate sull'opportunità di abrogare i commi 2 e 3 dell'art. 57, anche alla luce di quanto previsto nella citata comunicazione n. DIE/13037777, al fine di superare le difficoltà applicative e interpretative dovute al generico riferimento alle informazioni contenute negli allegati I, II e III del Regolamento n. 809/2004/CE?</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Si introduce la fattispecie della scissione tenuto conto che a questa la Direttiva Prospetto applica la medesima disciplina prevista per la fusione.</p> <p>Nel comma 8 si è ritenuto opportuno inserire una previsione analoga a quella contenuta nella</p>
---	--	---

<p>data di sottoposizione alla stessa dei documenti, eventualmente integrati anche su richiesta della Consob, di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>lavorativi dalla data di sottoposizione presentazione alla stessa del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma 4. Se la Consob, per motivi ragionevoli, ritiene necessarie informazioni supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal comma 4. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla data della richiesta. In tal caso, il termine previsto per la formulazione del giudizio di equivalenza inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. dei documenti, eventualmente integrati anche su richiesta della Consob, di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>disciplina del procedimento di approvazione dei prospetti per quanto concerne la richiesta di informazioni supplementari. Il giudizio di equivalenza in occasione di operazioni di fusione e scissione, infatti, presenta complessità istruttorie peculiari, tenuto conto della necessità di fornire informazioni su tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, che avvicinano notevolmente l'istruttoria relativa a quella di approvazione di un vero e proprio prospetto di ammissione alle negoziazioni.</p> <p>Proprio alla luce di tali considerazioni, si prevede nel comma 4 il cd. <i>prefiling</i> già presente nel RE relativamente all'approvazione dei prospetti, al fine di contribuire all'efficienza dell'istruttoria della Consob.</p> <p>Tenuto conto della circostanza che l'istruttoria della Consob si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva quale è un'operazione di fusione/scissione, un'ordinata ed efficiente gestione della stessa presuppone che tutte le problematiche e le peculiarità del caso, ed i riflessi delle stesse sulla redazione del documento da giudicare equivalente e sulla conseguente istruttoria, siano evidenziate alla Consob con largo anticipo rispetto alla presentazione formale dell'istanza.</p>
--	---	---

		<p style="text-align: center;">* * *</p> <p><u>Domanda:</u></p> <p><i>Ritenete utile la previsione del cd. prefilang anche per le operazioni di fusione e scissione, al fine di illustrare preliminarmente le specificità dell'operazione così da rendere l'istruttoria della Consob più efficiente?</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 63</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</i></p> <p>1. Con la comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica descrizione dell'offerta</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 63</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</i></p> <p>1. Con la comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica</p>	<p>Si tratta di una precisazione.</p>

<p>e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto.</p> <p>(...)</p>	<p>descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Si applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.</p> <p>(...)</p>	<p>Si tratta di una precisazione.</p>
---	---	---------------------------------------

<p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V Informazione periodica</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 83</u> <i>(Esenzioni)</i></p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V Informazione periodica</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 83</u> <i>(Esenzioni)</i></p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il</p>	<p>Le modifiche all'art. 83 sono volte a recepire le modifiche apportate dalla Direttiva 2010/73/UE all'articolo 8 della Direttiva <i>Transparency</i>.</p>
---	---	---

	<p>cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 84 <i>(Informazioni sull'esercizio dei diritti)</i></p> <p>(...)</p> <p>7. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e informazioni necessarie per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 84 <i>(Informazioni sull'esercizio dei diritti)</i></p> <p>(...)</p> <p>7. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 50.000 100.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 50.000 100.000 euro alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e informazioni necessarie per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro. Tale</p>	<p>La modifica è volta a recepire le modifiche apportate dalla Direttiva 2010/73/UE all'articolo 18 della Direttiva <i>Transparency</i>.</p>

	<p>opzione si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall'emittente.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 102</u> <i>(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 102</u> <i>(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le</p>	<p>Tenuto conto che l'articolo 113 del RE è stato abrogato, a seguito del recepimento della Direttiva <i>Transparency</i>, agli OICR esteri chiusi negoziati su mercati italiani si applica la disciplina contenuta nell'articolo 66.</p>

disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68. (...)	disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68. (...)	
---	--	--

1.1 (segue) Modifiche agli Allegati 1A e 1I

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	TESTO MODIFICATO	MOTIVI DELLA MODIFICA
<p>ALLEGATO 1A</p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato</u></p>	<p>ALLEGATO 1A</p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato</u></p> <p><i>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla comunicazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica descrizione dell'offerta, l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del Regolamento n.</i></p>	

<p>(...)</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p> <p>(...)</p>	<p>11971 del 1999)</p> <p>(...)</p> <p>A) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di un unico documento</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p> <p>(...)</p> <p>d-bis) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, numero fax e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta</p>	<p>La modifica serve a tenere conto dell'eventuale <i>sponsor</i>.</p>
--	--	--

<p>e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica</p> <p>(...)</p>	<p><i>nell'operazione)</i></p> <p>e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria]</p> <p>(...)</p> <p>f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</p> <p>f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</p>	<p>Relativamente al termine di invio dei documenti, si è inserita una nuova formulazione delle note che chiarisca che la mancanza iniziale delle copie tradotte della nota di sintesi e del prospetto non comporta incompletezza, ma che tali documenti vanno comunque trasmessi prima della conclusione dell'istruttoria in modo tale che la Consob possa trasmetterli, appena approvato il prospetto, alle autorità dei paesi ospitanti.</p> <p>Sono inoltre dettate disposizioni specifiche per gli schemi proporzionati di prospetto.</p>
--	---	---

<p>B) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 5, comma 5 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari]</i></p>	<p>(...)</p> <p>B) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4, 5, comma 5 e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato ... <i>[nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari. Qualora non si abbia certezza della tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato]</i></p>	
---	--	--

<p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di sola offerta pubblica</i>]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di mera ammissione alle negoziazioni</i>]</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 5 degli articoli 4 e 5, comma 5 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di sola offerta pubblica</i>]</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di mera ammissione alle negoziazioni. Qualora non si abbia certezza sulla tipologia di operazione per la quale il documento di registrazione verrà utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e 5, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato</i>]</p> <p>(...)</p> <p>e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema</p>	
--	--	--

<p>C) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Nota informativa sugli strumenti finanziari</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4 e dell'articolo 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 5, comma 5, e 52 del Regolamento Consob n.</p>	<p>proporzionato di cui all'allegato XXIII del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</p> <p><i>e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</i></p> <p>(...)</p> <p>C) Facsimile di struttura della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di documenti distinti – Nota informativa sugli strumenti finanziari</p> <p>(...)</p> <p><i>b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:</i></p> <p>Comunicazione ai sensi dell'articolo 94, comma 4 e dell'articolo 113 degli articoli 94 e 113 del Decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 5, comma 5 4 e 52 del Regolamento</p>	
--	--	--

<p>11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari</i>]</p>	<p>Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato [<i>nel caso di IPO finalizzata all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari o di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari</i>]</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	
<p>f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica</p>	<p>f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della comunicazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta in corso d'istruttoria]</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	
	<p>g-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sugli strumenti finanziari conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 26-bis del medesimo Regolamento</p> <p>g-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente</p>	

<p>2) <u>Documentazione da allegare alla comunicazione</u></p> <p>A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:</p> <p>(...)</p> <p>j) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati⁹;</p>	<p>che sia piccola e media impresa o società a capitalizzazione ridotta di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809 (CE) del 2004 ai sensi dell'articolo 26-ter del medesimo Regolamento</p> <p>(...)</p> <p>2) <u>Documentazione da allegare alla comunicazione</u></p> <p>A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:</p> <p>(...)</p> <p>j) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta</p>	
---	---	--

<p>Nota 9 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.</p>	<p>da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto⁹;</p> <p>Nota 9 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa. Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.</p>	
<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p>(...)</p> <p>2) <i>Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del</i></p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p>(...)</p> <p>2) <i>Documentazione da allegare alla comunicazione prevista dall'articolo 52 del</i></p>	

<p><i>Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p style="text-align: center;">Tavola 1</p> <p>Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni</p> <p>Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito “prospetto”) deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:</p> <p>(...)</p> <p>b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;</p> <p>c) dichiarazione dell’emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all’articolo 94, comma 2, del Testo Unico;</p> <p>(...)</p>	<p><i>Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari</i></p> <p style="text-align: center;">Tavola 1</p> <p>Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni</p> <p>Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito “prospetto”) deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:</p> <p>(...)</p> <p>b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili; l’indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;</p> <p>c) dichiarazione dell’emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all’articolo 94, comma 2, del Testo Unico ;</p> <p>(...)</p>	
--	---	--

e) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati⁵.

(...)

Nota 5 Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa

Tavola 2

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

e) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati **e la copia tradotta del prospetto**⁵.

(...)

Nota 5 ~~Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa~~ Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

Tavola 2

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

(...)

d) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati⁶.

(...)

⁶ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.

Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

(...)

d) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, **presentata unitamente alla bozza di prospetto**, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati **e la copia tradotta del prospetto⁶**.

(...)

~~⁶ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la comunicazione è completa.~~
Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

1.2 MODIFICHE DI COORDINAMENTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 11 OTTOBRE 2012, N. 184

Testo vigente	Proposta di modifica	Note a commento
<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 65-septies</u> (Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)</p> <p>(...)</p> <p>3-bis. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l'articolo 65-octies, commi 3 e 3-bis.</p>	<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 65-septies</u> (Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)</p> <p>(...)</p> <p>3-bis. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l'articolo 65-octies, commi 3 e 3-bis. Ai fini dello stoccaggio e del deposito presso la</p>	<p>Le proposte in esame conseguono all'intervenuta modifica dell'art. 114, comma 1, del TUF, ad opera dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012, nella parte in cui prevedeva la <i>disclosure</i> delle informazioni <i>price sensitive</i> da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati.</p>

<p>4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.</p> <p>5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a</p>	<p>Consob, gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari: a) inviano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato dall'emittente stesso, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio; b) pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati nel proprio sito internet.</p> <p>4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.</p> <p>5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate ad essi relative, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a</p>	<p>Restano fermi, comunque, gli obblighi di informazione al pubblico in capo ai soggetti controllanti che siano emittenti valori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> <p>La modifica del comma 3-bis consegue alla soppressione dei commi 3 e 3-bis dell'art. 65-octies (v. <i>infra</i>).</p>
---	---	--

<p>quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.</p> <p>(...)</p>	<p>quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 65-octies</u> <i>(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)</i></p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.</p> <p>2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-ter.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 65-octies</u> <i>(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)</i></p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.</p> <p>2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-ter.</p>	<p>L'abrogazione dei commi 2, 3 e 3-bis consegue all'intervenuta modifica dell'art. 114, comma 1, del TUF, ad opera dall'art. 1 del d.lgs. n. 184 dell'11.10.2012, nella parte in cui prevedeva la <i>disclosure</i> delle informazioni <i>price sensitive</i> da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati. Conseguentemente è modificato anche il</p>

<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-septies, comma 4, i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati:</p> <p>a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65-septies, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;</p> <p>b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.</p> <p>3-bis. L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera a), si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.</p> <p>4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.</p> <p>5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-septies, comma 4, i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate relative ai propri controllati:</p> <p>a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65-septies, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;</p> <p>b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.</p> <p>3-bis. L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera a), si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.</p> <p>4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.</p> <p>5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 nel comma 1 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente</p>	<p>comma 4 dell'articolo in esame.</p>
--	--	--

<p>utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.</p>	<p>utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Informazione su eventi e circostanze rilevanti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 66</u> <i>(Eventi e circostanze rilevanti)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Informazione su eventi e circostanze rilevanti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 66</u> <i>(Eventi e circostanze rilevanti)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:</p> <p>(...)</p>	<p>Si veda il commento all'art. 65-<i>octies</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 67</u> <i>(Compiti della società di gestione del mercato)</i></p> <p>1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 67</u> <i>(Compiti della società di gestione del mercato)</i></p> <p>1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.</p>	

<p>2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.</p> <p>(...)</p>	<p>2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.</p> <p>(...)</p>	<p>Si veda il commento all'art. 65-<i>octies</i>.</p>
--	--	---

1.3 MODIFICHE DI COORDINAMENTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 2012, N. 91

<p>Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p>Titolo IV Esercizio del diritto di voto</p> <p>(...)</p> <p>Capo II Sollecitazione di deleghe</p> <p>(...)</p> <p><u>Art. 138</u> <i>(Conferimento e revoca della delega di voto)</i></p> <p>1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega.</p> <p>(...)</p> <p>7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.</p>	<p>Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p>Titolo IV Esercizio del diritto di voto</p> <p>(...)</p> <p>Capo II Sollecitazione di deleghe</p> <p>(...)</p> <p><u>Art. 138</u> <i>(Conferimento e revoca della delega di voto)</i></p> <p>1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>(...)</p> <p>7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.</p>	<p>Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 135-<i>novies</i>, comma 6, del TUF, come modificato dal citato d.lgs. n. 91/2012, la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, la proposta è finalizzata ad una maggiore armonizzazione della disciplina della sollecitazione con quella delle deleghe di voto.</p> <p>Peraltro, si rammenta che le società devono indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.</p>
--	---	---

1.4 MODIFICHE DI COORDINAMENTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 11 OTTOBRE 2012, N. 184

Testo vigente	Proposta di modifica	Note a commento
<p style="text-align: center;">Parte I Fonti normative e definizioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano la pubblicazione, prima dell'inizio della negoziazione, di un avviso che indichi le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.</p>	<p style="text-align: center;">Parte I Fonti normative e definizioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> <i>(Definizioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano la pubblicazione, prima dell'inizio della negoziazione, di un avviso che indichi le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.</p>	<p>La modifica dell'articolo 2 è conseguente alla modifica apportata all'art. 205 del TUF dal d. lgs. 184 del 11.10.2012 il quale ha sostanzialmente parificato, per gli aspetti qui disciplinati, gli MTF ai mercati regolamentati. Pertanto nel novellato art. 205 del TUF la potestà regolamentare della Consob è limitata alla definizione delle condizioni che devono ricorrere affinché le offerte di acquisto e vendita di prodotti finanziari effettuate da internalizzatori sistematici non costituiscano offerte al pubblico. In tal senso si muove la proposta di modifica dell'articolo 2 del RE. L'art. 205 nel testo previgente stabiliva che le quotazioni di prezzi immesse in sistemi multilaterali di negoziazione (nonché quelle effettuate da internalizzatori sistematici) non</p>

4. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un' offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico.

5. Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di prezzi di acquisto immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione riservati ai soli investitori qualificati, ovvero aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 100, comma 1, lettere *d*), *e*) e *g*), nonché gli strumenti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro o gli OICR aperti il cui ammontare minimo di

4. Non costituiscono ~~altresì~~ offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi ~~immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione~~ ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, ~~non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale,~~ un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e **approvato non più di dodici mesi prima della data di avvio dell'operatività su detti strumenti finanziari da parte dell'internalizzatore sistematico**, o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico.

5. ~~Non costituiscono offerta pubblica di acquisto le quotazioni di prezzi di acquisto immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione riservati ai soli investitori qualificati, ovvero aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 100, comma 1, lettere *d*), *e*) e *g*), nonché gli strumenti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro o gli OICR aperti il cui ammontare minimo di~~

costituivano offerta al pubblico di prodotti finanziari al ricorrere delle condizioni indicate dalla Consob con Regolamento.

Nella formulazione attuale, invece, la norma opera un'equiparazione fra mercati regolamentati e MTF, per effetto della quale le quotazioni di prezzi immesse su tali *trading venues* non costituiscono mai offerte al pubblico. Permane il potere regolamentare della Consob sopra richiamato solo con riguardo agli internalizzatori sistematici. Ne deriva la necessità di adeguare la disciplina del RE alle novità legislative.

<p>sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro.</p> <p>6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-<i>bis</i>, comma 4, del Testo unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:</p> <p>1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-<i>bis</i> o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica.</p> <p>7. Alle offerte di vendita di strumenti</p>	<p>sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro.</p> <p>6. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 100-<i>bis</i>, comma 4, del Testo unico nonché gli strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:</p> <p>1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiani italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'articolo 2-<i>bis</i> o già distribuiti presso il pubblico in un paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo secondo caso, l'emittente o l'eventuale garante o la società controllante abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea o in sistemi multilaterali di negoziazione di un paese dell'Unione Europea e comunque fornisca informativa periodica.</p> <p>7. Alle offerte di vendita di strumenti</p>	
--	---	--

finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100- <i>bis</i> , commi 2 e 3, del Testo unico.	finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici diverse da quelle indicate nei commi 3, 4 e 6, numero 1, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 100- <i>bis</i> , commi 2 e 3, del Testo unico.	
---	--	--

2. ALTRE MODIFICHE DERIVANTI DALLA PRASSI APPLICATIVA

<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 52</u> <i>(Comunicazione alla Consob)</i></p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari e di quote o azioni di OICR</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 52</u> <i>(Comunicazioni alla Consob)</i></p> <p>(...)</p> <p>1-ter La società di gestione del mercato comunica alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione o del giudizio di ammissibilità entro il giorno successivo alla presentazione della domanda da parte dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.</p>	<p>L'inserimento di tale norma consente alla Consob di conoscere gli emittenti che hanno presentato domanda di ammissione alle negoziazioni e come tali sono assoggettati agli obblighi di informativa continua di cui all'articolo 114, comma 12, del TUF, ma anche i soggetti che hanno presentato la richiesta del giudizio di ammissibilità e che non ricadono nel perimetro applicativo dell'articolo 114, comma 12.</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Parte II Appello al pubblico risparmio</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Offerte pubbliche di acquisto o di scambio</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 38</u> <i>(Documento d'offerta)</i></p> <p>1. Il documento d'offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo unico, è trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico.</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Parte II Appello al pubblico risparmio</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Offerte pubbliche di acquisto o di scambio</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 38</u> <i>(Documento d'offerta)</i></p> <p>1. Il documento d'offerta, approvato dalla Consob e integrato secondo le eventuali richieste ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo unico, è trasmesso senza indugio alla Consob e all'emittente, anche in formato elettronico. L'offerente diffonde senza indugio un comunicato al mercato per dare notizia dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori effettuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Testo Unico, nonché del riavvio degli stessi.</p> <p>(...)</p>	<p>La modifica qui proposta nasce dall'esigenza di integrare il RE con una norma che disciplini il momento procedurale della sospensione dei termini istruttori previsti per l'approvazione del documento d'offerta, l'unico ad oggi non assistito da presidi informativi. Ciò, infatti, permetterebbe di dare coerenza al sistema informativo che assiste l'intera procedura concernente l'autorizzazione alla pubblicazione del documento di offerta.</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u> <i>(Comunicato dell'emittente)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono resi noti al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u> <i>(Comunicato dell'emittente)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono resi noti al mercato entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.</p> <p>(...)</p>	<p>La modifica nasce dalla prassi applicativa con la finalità di evitare disparità informativa tra chi aderisce all'offerta fin dall'inizio del primo giorno del periodo di adesione e chi dal secondo giorno in poi e di assicurare che tutti gli oblati siano in grado di disporre delle medesime informazioni utili per l'apprezzamento dell'offerta nonché della valutazione effettuata dal <i>management</i> dell'emittente sulla medesima.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 41</u> <i>(Norme di trasparenza)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Prima della data di pagamento indicata nel documento di offerta nonché della data prevista dall'articolo 40-<i>bis</i>, comma 4, lettera <i>b)</i>, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 41</u> <i>(Norme di trasparenza)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Prima della data di pagamento indicata nel documento di offerta nonché della data prevista dall'articolo 40-<i>bis</i>, comma 4, lettera <i>b)</i>, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta indicate dall'articolo 38, comma 2, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle</p>	<p>La modifica nasce dall'esigenza di maggiore precisione della norma, attraverso il rinvio esplicito all'articolo 38, comma 2.</p>

<p>documento d'offerta, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2C.</p> <p>(...)</p>	<p>facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2C.</p> <p>(...)</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 47-bis</u> <i>(Procedimento per la riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall'articolo 102, comma 4, del Testo unico. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 47-bis</u> <i>(Procedimento per la riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. La Consob delibera con provvedimento motivato entro i termini indicati dall'articolo 102, comma 4, del Testo unico. Qualora si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori da parte della Consob nonché del riavvio degli stessi è data notizia senza indugio con un comunicato al mercato diffuso dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con esso.</p>	<p>La modifica si rende necessaria per esigenze di certezza dei tempi. Il riferimento al soggetto offerente o alle persone che agiscono di concerto con esso, va letto congiuntamente al disposto del comma 1 del medesimo articolo.</p>

<p style="text-align: center;"><u>Art. 47-sexies</u> <i>(Procedimento per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. La Consob delibera con provvedimento motivato entro la chiusura dell'offerta. Qualora, nel corso dell'istruttoria di cui all'articolo 102, comma 4, del Testo unico si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, il termine di tale istruttoria è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Nel corso del periodo di adesione, la Consob può sospendere l'offerta, qualora sia necessario effettuare accertamenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 47-sexies</u> <i>(Procedimento per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria)</i></p> <p>(...)</p> <p>2-bis. La decisione di presentare alla Consob un'istanza per l'aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria è resa nota senza indugio al mercato con le modalità previste dall'articolo 36.</p> <p>(...)</p> <p>6. La Consob delibera con provvedimento motivato entro la chiusura dell'offerta. Qualora, nel corso dell'istruttoria di cui all'articolo 102, comma 4, del Testo unico si renda necessario richiedere informazioni integrative nonché ulteriore documentazione, il termine di tale istruttoria è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Le informazioni e i documenti richiesti sono forniti entro il termine fissato dalla Consob, non superiore a quindici giorni. Dell'intervenuta sospensione dei termini istruttori da parte della Consob, nonché del riavvio degli stessi, è data notizia con un comunicato al mercato diffuso senza indugio dall'offerente o dai soggetti che agiscono di concerto con esso. Nel corso del periodo di adesione, la Consob può sospendere</p>	<p>La modifica consente di allineare il dettato dell'articolo 47-sexies con quello dell'articolo 47-bis, relativo all'ipotesi di riduzione del prezzo: si tratta dell'obbligo di diffondere la notizia “<i>senza indugio</i>”.</p> <p>Tale modifica è coerente con quella prevista nell'articolo 38, comma 1.</p>
---	--	---

	l'offerta, qualora sia necessario effettuare accertamenti.	
<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Raccomandazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 69-novies</u> <i>(Pubblicazione delle raccomandazioni)</i></p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, che pubblicano raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Parte III Emittenti</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Raccomandazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 69-novies</u> <i>(Pubblicazione delle raccomandazioni)</i></p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche nonché i soggetti in rapporto di controllo con essi, che pubblicano diffondono raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.</p>	<p>Modifica volta ad allineare il testo della disposizione al dettato dell'art. 114 del TUF.</p> <p>La delimitazione alle persone giuridiche in rapporto di controllo non appare conforme al quadro normativo in cui l'influenza dominante</p>

<p>3. La pubblicazione prevista al comma 2 è effettuata: a) dagli emittenti e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo, ai sensi del Capo I;</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>3. La pubblicazione prevista al comma 2 è effettuata: a) dagli emittenti e dalle persone giuridiche dai soggetti in rapporto di controllo ai sensi del Capo I;</p> <p>(...)</p>	<p>può ben essere esercitata anche da una persona fisica.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p> <p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni: a) almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati</p>	<p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p> <p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni: a) almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati</p>	

<p>nell'Allegato 3A;</p> <p>b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera a) ;</p> <p>c) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>(...)</p>	<p>nell'Allegato 3A;</p> <p>b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera a);</p> <p>c) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. La relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, comma 2, del codice civile, è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>(...)</p> <p>7-bis Alla diffusione delle informazioni previste nel presente articolo si applica l'articolo 65-bis, comma 2.</p>	<p>Con riferimento alle ipotesi di aumento di capitale mediante conferimento in natura (senza diritto di opzione) la modifica in esame è volta a precisare il contenuto dell'obbligo di informazione al pubblico, tenuto conto di quanto previsto in materia dal Testo unico (v. art. 158, comma 1) e dal codice civile (art. 2440).</p> <p>Si precisa che per gli obblighi di informazione previsti dall'articolo in esame, trattandosi di documentazione complessa, trova applicazione il</p>
--	--	---

<p>8. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-<i>ter</i> del Testo unico.</p>	<p>8. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-<i>ter</i> del Testo unico.</p>	<p>particolare regime di pubblicità previsto dall'art. 65-<i>bis</i>, comma 2, del Regolamento Emittenti: gli emittenti diffondono (in proprio o mediante SDIR) un comunicato nel quale si informa dell'avvenuta messa a disposizione del pubblico di tali documenti, con indicazione del sito internet e del meccanismo di stoccaggio ove è possibile consultare l'informazione integrale.</p> <p>L'inciso “<i>ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies</i>” era stato introdotto per esigenze di coordinamento con il regime transitorio previsto dall'art. 3 della delibera Consob n. 18079/2012, in base al quale potevano avvalersi della facoltà di <i>opt-out</i> anche gli emittenti con azioni già ammesse alla negoziazione purché effettuassero tale scelta non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata delibera. Essendo ormai scaduto il termine di applicazione del regime transitorio, è venuta meno la possibilità per gli emittenti già quotati di aderire al regime di <i>opt-out</i> e quindi l'inciso in esame non ha più ragion di essere.</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;"><u>Art. 71</u> <i>(Acquisizioni e cessioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>1-<i>bis</i>. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-<i>ter</i> del Testo unico.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 71</u> <i>(Acquisizioni e cessioni)</i></p> <p>(...)</p> <p>1-<i>bis</i>. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-<i>ter</i> del Testo unico.</p>	<p>Si veda il commento all'articolo 70.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione V Informazione Periodica</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 77</u> <i>(Relazione finanziaria annuale)</i></p> <p>1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-<i>ter</i>, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del Testo unico, mettono a</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V Informazione Periodica</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 77</u> <i>(Relazione finanziaria annuale)</i></p> <p>1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-<i>ter</i>, commi 1 e 1-<i>bis</i>, del Testo unico, mettono a disposizione del</p>	<p>Ai fini della pubblicazione dei documenti ivi indicati, viene espressamente prevista la possibilità di trasmettere allo SDIR unicamente</p>

<p>disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <i>65-quinquies</i>, <i>65-sexies</i> e <i>65-septies</i>, i documenti previsti dall'articolo <i>154-ter</i>, comma 1, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli <i>65-quinquies</i>, <i>65-sexies</i> e <i>65-septies</i>, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, <i>65-quinquies</i>, <i>65-sexies</i> e <i>65-septies</i>, i documenti previsti dall'articolo <i>154-ter</i>, comma 1, del Testo unico.</p> <p>(...)</p> <p>3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, <i>65-quinquies</i>, <i>65-sexies</i> e <i>65-septies</i>, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>il comunicato ai sensi dell'art. <i>65-bis</i>, comma 2, anche in caso di modifiche al bilancio (comma 3, secondo periodo).</p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 84-ter</u> <i>(Relazioni illustrative)</i></p> <p>1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinqüies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, le relazioni previste dall'articolo 125-<i>ter</i>, commi 1 e 3, del Testo unico.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 84-ter</u> <i>(Relazioni illustrative)</i></p> <p>1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-<i>quinqüies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, le relazioni previste dall'articolo 125-<i>ter</i>, commi 1 e 3, del Testo unico.</p>	<p>Ai fini della pubblicazione dei documenti ivi indicati, viene espressamente prevista la possibilità di trasmettere allo SDIR unicamente il comunicato ai sensi dell'art. 65-<i>bis</i>, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 85</u> <i>(Verbali assembleari)</i></p> <p>(...)</p> <p>1-<i>bis</i>. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinqüies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 85</u> <i>(Verbali assembleari)</i></p> <p>(...)</p> <p>1-<i>bis</i>. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-<i>quinqüies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.</p>	<p>Ai fini della pubblicazione dei documenti ivi indicati, viene espressamente prevista la possibilità di trasmettere allo SDIR unicamente il comunicato ai sensi dell'art. 65-<i>bis</i>, comma 2.</p>

<p style="text-align: center;">Sezione VI-bis Controllo sulle informazioni fornite al pubblico</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 89-quater</u> <i>(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)</i></p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell'articolo 118-bis del Testo unico su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (<i>Committee of European Securities Regulators</i>).</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VI-bis Controllo sulle informazioni fornite al pubblico</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 89-quater</u> <i>(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari)</i></p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell'articolo 118-bis del Testo unico su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR (<i>Committee of European Securities Regulators</i>) dall'AESFEM.</p> <p>(...)</p>	<p>La proposta sostituisce il richiamo al CESR, non più attuale, con il richiamo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. <i>d-bis</i>, n. 3, del TUF.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Capo VI Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> <i>(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)</i></p> <p>(...)</p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:</p> <p>(...)</p> <p>b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e tramite la tempestiva pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR.</p>	<p style="text-align: center;">Capo VI Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> <i>(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)</i></p> <p>(...)</p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:</p> <p>(...)</p> <p>b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e tramite la tempestiva pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.</p>	<p>La proposta in esame è volta a chiarire che la pubblicazione delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 114 del TUF, da parte degli emittenti diffusi può avvenire o tramite comunicato ad almeno due agenzie di stampa o tramite SDIR, ferma restando l'obbligatorietà della pubblicazione nel proprio sito internet.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV Esercizio del diritto di voto</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Sollecitazione di deleghe</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV Esercizio del diritto di voto</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Sollecitazione di deleghe</p>	

<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 139 <i>(Interruzione della sollecitazione)</i></p> <p>1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera <i>b</i>), del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.</p> <p>2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 139 <i>(Interruzione della sollecitazione)</i></p> <p>1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera <i>b</i>), del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.</p> <p>2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera <i>b</i>), del Testo unico.</p>	<p>La modifica proposta è volta ad eliminare un difetto di coordinamento tra i due commi dell'art.139.</p> <p>In particolare, si è inteso precisare che, fermo restando l'obbligo di dare in ogni caso notizia dell'interruzione della sollecitazione a prescindere se la stessa sia intervenuta per volontà dell'emittente o a seguito dell'adozione di un provvedimento interdittivo da parte della Consob, l'eventuale esercizio delle deleghe già conferite da parte del promotore può avvenire - evidentemente - solo in caso di interruzione volontaria.</p>
---	--	--